

COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)

PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE
A CARICO DEL BOSCO DENOMINATO
PARTICELLA ASSESTAMENTALE 6B Lotto A
“CAMPOLONGO”
IN AGRO E PROPRIETA’
DEL COMUNE DI PESCASSEROLI

CAPITOLATO GENERALE D’ONERI

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL TAGLIO E ALLA
VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE
DALLO STESSO

A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 (Ente appaltante e forma di affidamento)

Il Comune di Pescasseroli, con sede in Pescasseroli (AQ), Piazza del Municipio mette in vendita, in attuazione della Deliberazione N. _____ del _____, il materiale legnoso ritraibile dall'intervento di taglio colturale di Diradamento e sementazione eseguito a carico del soprassuolo radicato in località Campolongo, particella Assestamentale 6B Lotto A in agro del Comune in agro del Comune di Pescasseroli e di proprietà del Comune stesso catastalmente individuato come di seguito

Foglio n°	Particella n°	Superficie catastale Ha.aa.ca	Qualità catastale	Afferenza particella 6B	Superficie afferente Ha.aa.ca	Superficie di intervento
35	1	02.70.40	Pascolo	5%	00.14.06	
35	3	02.86.90	Pascolo	15%	00.42.26	00.17.00
35	4	06.89.50	Pascolo	4%	00.25.79	
35	6	195.63.79	Bosco ceduo	12 %	22.80.00	
35	10	01.45.80	Pascolo	0,1%	00.00.10	
35	12	112.16.65	Bosco ceduo	23%	26.13.15	21.00.00
Totale					36.66.29	21.17,00

Il soprassuolo è stato assegnato a taglio dal Dottore Agronomo Sergio DI VITO iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia dell'Aquila con il n° 103 coadiuvato dal Dottore Forestale Claudia ALESSANDRELLI iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Chieti con il n° 271.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con Determinazione n. _____ del _____ del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico e Armentizio della Giunta Regionale Abruzzo. con destinazione dei materiali utili ritraibili alla vendita sul libero mercato.

L'affidamento/aggiudicazione avviene a mezzo (asta pubblica, licitazione privata, ecc. - in ogni caso indicare il metodo) ai sensi degli articoli di cui al Titolo II del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 (Prezzo e rischi di vendita)

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **€51.903,00 oltre IVA** come per legge, selezionando la migliore offerta. Oltre al prezzo posto a base d'asta, sono a carico dell'aggiudicatario:

1. le spese di progettazione e direzione dei lavori che dovranno essere corrisposte direttamente all'Ente, per l'importo di **€ 12.532,50 oltre IVA per un totale di € 15.289,65** con le modalità di cui all'art. 5 punto 2;
2. le spese di segreteria, bollo e registrazione contratto, stimate in **€1.500,00**

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel progetto approvato e nel presente capitolato di oneri, sotto la direzione dei lavori del tecnico all'uopo incaricato, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 (Lavori e servizi oggetto dell'affidamento e confini del lotto)

Il lotto boschivo identificato all'articolo 1:

ha superficie complessiva di ha 21,17;

è governato ad alto fusto;

è sottoposto a taglio di diradamento/taglio di sementazione

Il materiale legnoso derivante dall'intervento, per un numero complessivo di **1063** esemplari il cui elenco è riportato in apposito piedilista allegato al progetto esecutivo, è costituito da:

- **numero 13** soggetti arborei di diametro a petto d'uomo inferiore o uguale a cm. 12,5 contrassegnati con un puntino al colletto o radice e da un punto di colore rosso apposto a monte e a valle sul fusto;
- **numero 15** soggetti arborei di diametro a petto d'uomo compreso fra cm 12,6 e cm 17,5 contrassegnati con un punto di colore rosso sul fusto e recanti su apposita specchiatura realizzata alla base del fusto l'impronta del martello forestale con sigla AQ 103-A o CH 271-A
- **numero 1035** soggetti arborei di diametro a petto d'uomo uguale o maggiore di cm. 17,6 contrassegnati con un punto rosso sul fusto e recanti su apposita specchiatura realizzata alla base del fusto l'impronta del martello forestale con sigla AQ 103-A o CH 271-A e numerazione araba progressiva dal n 1 fino al n. 1035 compreso.

Il lotto di intervento confina:

EST/NORD-EST: con la particella 6 E: il confine, un debole impluvio, è reso evidente da strisce di colore azzurro apposto su alberi e rocce.

SUD: con il lotto B della particella 6B; il confine è reso evidente dalla strada di Macchiarvana.

OVEST: con la particella 6A (pista di Campolongo); il confine è reso inoltre evidente da strisce come sopra

NORD OVEST: con la particella a pascolo nr 10 "Camporotondo"; il confine è reso evidente dal cambio di coltura e da strisce di colore azzurro e bianco apposto su alberi e rocce.

ART. 4 (Metodo di vendita)

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta (*o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata*).

Prima di dare inizio alla gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato Generale d'Oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti necessari affinché non vi possano essere errori sull'esecuzione dei lavori, sui luoghi interessati dal taglio colturale e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5 (Documentazione)

Alla Gara non possono essere ammesse le Società di fatto.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso di gara ad offerte segrete, i documenti di seguito elencati:

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il concorrente attesti:

- a) l'iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detta dichiarazione dovrà risultare che essa è stata redatta in base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. nonché gli estremi del legale rappresentante della Società;

- b) l'iscrizione nell'elenco delle ditte boschive della provincia in cui la ditta stessa ha sede legale a fini di attestazione dell'idoneità a condurre utilizzazioni forestali;
- c) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL, ecc.;
- d) di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per dichiarazione di tale situazione;
- f) che il concorrente si è recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e che ha preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

2. Quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di **€10.380,00 (Diecimilatrecentottanta)** pari al 20% dell'importo a base d'asta.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, con assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.

Tale deposito, che sarà restituito a coloro che non si aggiudichino l'appalto, servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di progettazione, aggiudicazione, di contratto, di consegna, di rilievi e di collaudo, che restano tutte a totale carico dell'affidatario e dovranno essere saldate **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.**

Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 11 del presente capitolato.

3. Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ART. 6 (Incompatibilità)

Non possono essere ammessi alla gara:

coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali dei lavori riferiti ad altri appalti del genere (vendite o affidamenti di lavori).

ART. 7 (Esclusione dall'asta)

L'Ente appaltante si riserva ai sensi del D.Lgs. 163/06 la piena facoltà di escludere dall'asta, per motivate ragioni, qualunque concorrente.

ART. 8 (Validità degli obblighi assunti dalle parti)

L'affidatario/aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione provvisoria, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara e alla stipula del contratto.

Nel caso di mancata aggiudicazione definitiva o di mancata stipula del contratto nei tre mesi dalla aggiudicazione provvisoria, l'affidatario potrà ottenere l'annullamento della stessa e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 9 (Verbale di gara e domicilio eletto)

Il verbale di gara, da redigersi secondo le forme di legge e da sottoscrivere subito dal Presidente, dai componenti della commissione di gara, dall'Ufficiale Rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato nelle forme di legge.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 (Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario / affidatario)

Al momento dell'aggiudicazione/affidamento o al più tardi entro dieci giorni, l'aggiudicatario/affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto, a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nei modi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario/affidatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11 (Rescissione del contratto per mancata cauzione)

Se l'aggiudicatario/affidatario non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro annullare la gara e la conseguente aggiudicazione dandone comunicazione all'aggiudicatario/affidatario stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 (Consegna del bosco)

Il Responsabile Unico del Procedimento, verificata l'effettiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato d'Oneri, adotta i provvedimenti necessari per la consegna del bosco. In particolare:

trasmette il contratto di appalto/affidamento, in regola con gli estremi della registrazione, all'aggiudicatario/affidatario e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, invitando l'aggiudicatario/affidatario a prendere in consegna entro un congruo termine il cantiere;

incarica il Direttore dei Lavori di provvedere alla consegna del bosco stesso previo accordo con l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio e con il Comando Provinciale del CFS competente per territorio volto a garantire la presenza di personale preposto alla sorveglianza e ai controlli.

Il Direttore dei Lavori, alla presenza del personale di cui sopra, darà atto nell'apposito verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario/affidatario, dal rappresentante dell'Ente e dagli altri soggetti che hanno presenziato alla consegna, dei termini e segnali che fissano l'estensione della sezione di bosco oggetto di intervento, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario/affidatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna dei lavori, essa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario/affidatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario/affidatario abbia preso regolare consegna del lotto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13 (Pagamento del prezzo di aggiudicazione)

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in 3 (tre) rate differenziate come di seguito:

la prima rata, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro dieci (10) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna;

la seconda rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro ___ giorni dalla data di consegna del lotto boschivo e comunque prima di aver utilizzato il 50% dei materiali utili ritraibili;

la terza ed ultima rata, pari al restante 10% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro **90 giorni** dalla data di consegna del lotto e comunque prima di aver utilizzato l'80% dei materiali utili ritraibili.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 14 (Inizio lavori)

L'aggiudicatario/affidatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione ai soggetti indicati in sede di concessione dell'autorizzazione al taglio, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 (Termine dei lavori e proprietà del materiale non tagliato in tempo utile)

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **120 giorni** dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro **180 giorni** dalla stessa data salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati rimarranno in proprietà dell'Ente; l'aggiudicatario è comunque responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 (Proroghe)

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, previo parere motivato del Direttore dei Lavori, almeno un mese prima dello spirare dei termini stessi; l'Ente provvederà quindi a inoltrare formale richiesta in tal senso all'Ufficio che ha autorizzato il taglio, cui compete la facoltà di concederla.

ART. 17 (Divieto di subappalti)

L'aggiudicatario/affidatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto di cui il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 18 (Rispetto delle leggi forestali)

L'aggiudicatario/affidatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del presente Capitolato, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei Regolamenti e delle Leggi in vigore, nonché di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ART. 19 (Rilevamento danni)

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori, alla presenza degli Agenti del Corpo Forestale incaricati dai competenti Uffici del CfS e dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario/affidatario, nonché di due testimoni, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione o altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti e se ne terrà debito conto nella contabilità finale.

I provvedimenti contravvenzionali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti in vigore rimangono di esclusiva competenza degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e, eventualmente, degli altri organi di polizia.

ART. 20 (Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali)

E' proibito all'aggiudicatario/affidatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21 (Modalità di taglio)

Il taglio delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare il più possibile in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione. Anche i monconi e le piante danneggiate con le operazioni di taglio, da abbattere dietro assenso del Direttore dei Lavori, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Per le piante martellate il taglio dovrà comunque essere effettuato al disopra dell'impronta del martello.

ART. 22 (Penalità nell'esecuzione del taglio)

L'aggiudicatario/affidatario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario/affidatario, le seguenti penalità:

€10,00 (dieci) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;

€10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

€50,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23 (Indennizzo per tagli irregolari e abusivi)

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica forestale e dalla DD.LL. per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario/affidatario o dai suoi dipendenti in modo da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario/affidatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato nella contabilità finale o negli atti di collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante di diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno calcolato sulla base dell'Allegato II alla L.R. n. 3/2014.

L'indennizzo per danni minori sarà determinato applicando l'art. 45 del regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dei Lavori con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente, che dovrà utilizzarle secondo le modalità ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 22 c. 8 della L.R. 3/2014.

ART. 24 (Sospensione del taglio)

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche su apposita segnalazione del Direttore dei Lavori o dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio o del personale di Polizia addetto ai controlli, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione notificata nelle forme di legge all'aggiudicatario/affidatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti della Direzione dei Lavori stessa e/o degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato ed eventualmente degli altri organi di Polizia, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione in difformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato ed eventualmente dagli altri organi di Polizia. Tale sospensione dovrà poi essere ratificata dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicata all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio.

Rimane salva per l'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario/affidatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Direttore dei Lavori, salvo la loro determinazione definitiva in sede di contabilità finale o di collaudo.

ART. 25 (Ripulitura della tagliata)

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario/affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia o dai Regolamenti attuativi delle norme in materia.

ART. 26 (Obblighi dell'aggiudicatario/affidatario per i passaggi, la viabilità in genere e la consegna del materiale legnoso)

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in maniera che vi si possa transitare liberamente;
2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27 (Costruzione di capanne ed altri manufatti)

L'aggiudicatario/affidatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Direttore dei Lavori che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario/affidatario stesso, il quale dovrà altresì smontarle e sgomberarle al termine dei lavori stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'oneri.

Trascorso tale termine le suddette operazioni saranno eseguite dall'ente proprietario con rivalsa delle spese sull'aggiudicatario/affidatario.

ART. 28 (Apertura di nuove vie e transito al di fuori della viabilità esistente)

Il trasporto dei materiali si farà per le vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori. L'apertura di nuove vie, il ripristino e l'allargamento di quelle esistenti, di piazzali di carico, stradelli e scivoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono subordinati al nulla osta dell'ente proprietario ed all'acquisizione di tutte le Autorizzazioni previste dalle norme vigenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di cui al comma precedente, purché preventivamente riportati nel progetto di taglio autorizzato, saranno disposti dal Direttore dei Lavori senza ulteriori autorizzazioni.

Il transito di mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente è vietato. Sarà consentito, in condizioni di terreno asciutto, solo lungo tracciati temporanei o varchi naturali, in prossimità dei quali dovrà essere concentrato il materiale allestito. Questi saranno individuati preventivamente dalla direzione lavori, purché non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra e opportunamente comunicati all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che, all'occorrenza, potrà impartire prescrizioni in merito, ed al Comando Provinciale del CFS. Le pratiche ed i relativi costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente saranno a carico dell'aggiudicatario.

Per ogni 100 (cento) ml di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario/affidatario pagherà una penale di Euro 300,00 (trecento) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 (Novellame e rigetti)

L'aggiudicatario/affidatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 25,00 (venticinque) se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50,00 (cinquanta) se poteva essere evitato, a stima del Direttore dei Lavori o del collaudatore. E' fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 (Certificato di fine lavori e regolare esecuzione - collaudo)

Alla scadenza del termine stabilito per l'utilizzazione questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'aggiudicatario/affidatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione: in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione a tale ultimo ufficio.

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redige i relativi atti, ivi compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto anche dall'aggiudicatario/affidatario, previa effettuazione del rilevamento dei danni eventualmente arrecati al soprassuolo nel corso delle lavorazioni e la definizione delle eventuali pendenze. Provvede quindi ad inoltrarli all'Ente proprietario, che li trasmette all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per gli adempimenti relativi agli accertamenti di competenza.

Laddove si procede, nei casi previsti, al collaudo, l'aggiudicatario/affidatario e il rappresentante dell'ente saranno invitati dal collaudatore ad intervenire al sopralluogo di collaudo e alla conseguente stesura del relativo verbale. In entrambi i casi potranno farsi rappresentare mediante delega scritta. In caso di mancato intervento il verbale sarà redatto in loro assenza e sarà oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio che ha rilasciato l'Autorizzazione al taglio. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

ART. 31 (Disponibilità della cauzione)

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario/affidatario in base alle risultanze della contabilità finale o del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 32 (Interessi sulle penalità e indennizzi)

Le somme che l'aggiudicatario/affidatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla sottoscrizione del verbale di "rilievo danni" di cui al precedente art. 19 o della sottoscrizione degli atti di contabilità finale o di collaudo dell'utilizzazione di cui al precedente articolo 31, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni altra azione dell'Ente.

ART. 33 (Assicurazione operai)

L'aggiudicatario/affidatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 34 (Passaggio in fondi di altri proprietari)

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 35 (Responsabilità dell'aggiudicatario/affidatario)

L'aggiudicatario/affidatario sarà responsabile fino all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 36 (Svincolo del deposito cauzionale)

Ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori o a seguito di collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario/affidatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario/affidatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37 (Infrazioni non contemplate)

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri ove non specificatamente prevista nello stesso è effettuata dal Direttore dei Lavori.

ART.38 (Richiamo alle norme sui lavori pubblici)

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 39 (Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario/affidatario)

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario/affidatario della seguente dichiarazione, da lui firmata in calce. Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, 5, da 7 a 12, da 14 a 18, da 21 a 26, da 28 a 31, 34 e 35 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

**FIRMA
DELL'AGGIUDICATARIO**

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. 40 (Piante da riservare a dote del bosco)

L'aggiudicatario/affidatario ha l'obbligo di riservare al taglio le piante non contrassegnate.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di riservare dai tagli:

tutti gli arbusti a diffusione naturale e spontanea, eventualmente presenti nel bosco (LR 45/79 e s.m.i.), nonché le eventuali piante da frutto (ciliegi, meli, peri, sorbi, ecc.) o a diffusione ridotta e localizzata (tigli, aceri, frasini, olmi, roveri);

eventuali soggetti arborei che costituiscono accertati habitat o nicchie localizzate per specie animali protette, rare o minacciate di estinzione.

ART. 41 (Somma da accantonarsi ed impiegarsi ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.R. n. 3/2014)

Prelevandola dalla prima rata, l'Ente proprietario provvederà ad accantonare la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione mediante iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli. Di tale adempimento dovrà essere prodotta specifica attestazione, prima dell'avvio dei lavori, all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 42 (Norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili temporanei).

L'aggiudicatario/affidatario nel sottoscrivere il presente Capitolato d'oneri dichiara di essere a piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili e temporanei e che la propria impresa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Nell'assumere, pertanto, la piena responsabilità in materia, esonera espressamente l'Ente appaltante da ogni responsabilità o addebito per incidenti sul lavoro che dovessero verificarsi durante l'utilizzazione del bosco, per erroneo uso delle attrezzature e per mancato rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica o di sicurezza.

_____ li _____

FIRMA DELLE PARTI